

**OGGETTO:** Regolarizzazione per utilizzazione a “strada” in loc. Valmaor, porzioni della p.f. 1341 in C.C. Denno II, gravata da diritto di uso civico, e successiva loro demanializzazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/09/2012 si estingueva per le motivazioni ivi esposte, l'uso civico gravante sulle porzioni dell'originaria p.f. 1341 frazionate ed accorpate nella p.ed. 63 C.C. Denno II nelle forme e dimensioni risultanti dal tipo di frazionamento n. 135/2012 a firma del geom. Alessandro Gennara di individuazione degli impianti sportivi con relativo parcheggio in loc. Valmaor;
- ancora negli anni '50 è stata realizzata la strada di accesso che prima serviva la cava di argilla in loc. “Copara”, e poi le proprietà comunali in loc. Valmaor;
- detta strada, pavimentata in asfalto durante la realizzazione negli anni '90 degli impianti sportivi a monte, insiste sulla p.f. 1341 in C.C. Denno II gravata dal diritto d'uso civico;
- con frazionamento n. 63/2016 redatto su incarico dell'Amministrazione comunale dal geom. Alessandro Gennara sono state individuate catastalmente nella neoformata p.f. 1353 le superfici occupate dalla predetta strada, al fine di procedere alla sua intavolazione e demanializzazione;

Preso atto che, per intavolare il frazionamento nr. 63/2016 summenzionato, si rende necessario procedere all'estinzione, seppur tardiva, dell'uso civico insistente sulle porzioni della p.f. 1341 frazionate e fatte confluire nella neoformata p.f. 1353 in C.C. Denno II che individua la strada di accesso all'impianto sportivo già oggetto di regolarizzazione catastale e tavolare;

Ribadito che la superficie in argomento, già dagli anni 1950 rappresenta una “strada ad uso pubblico”, tanto più a seguito della realizzazione del centro sportivo comunale realizzato con il contributo provinciale a beneficio dell'intera collettività di Denno, e conseguentemente non risulta usata a beneficio del patrimonio d'uso civico;

Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione tavolare della neoformata p.f. 1353 in C.C. Denno II, mappando l'esatta conformazione della predetta strada al fine di far corrispondere lo stato di diritto ad una situazione di fatto che si protrae ormai da molti anni perseguendo un evidente beneficio pubblico;

Visto l'art. 16 comma 1 della L.P. 6/2005 nel quale si stabilisce che:

*"L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione (...)"*

ed in particolare il comma 3 lettera b) dello stesso ove si stabilisce che:

*"L'estinzione del vincolo è ammessa:*

*(...) b) per la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune, di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, quali individuati dall'articolo 1 della legge n. 146 del 1990.*

*L'autorizzazione all'estinzione contiene in ogni caso la clausola del ritorno delle terre alla loro originaria destinazione, qualora nel termine stabilito nell'atto stesso non siano realizzate le finalità che hanno motivato le autorizzazioni stesse;(...);*

Visto l'art. 21 della L.P. 6/2005 nel quale si stabilisce che:

*1. Le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 14, 15 e 16, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e che non risultino conformi alla normativa vigente al momento di questa realizzazione.*

*2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere concessa a condizione che siano rispettati i presupposti ed i vincoli di cui ai rispettivi articoli 14, 15 e 16 (...)*

*3. Sono in ogni caso esclusi dalla regolarizzazione:*

a) i beni che risultino interclusi o che interrompano in qualunque modo la continuità del demanio collettivo;

b) le opere o i manufatti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale.

Evidenziato che la richiesta di sgravio in oggetto rientra nelle previsioni di cui al soprariportato art 16 comma 3 lettera b) ed accertato il non ricorso delle suelencate fattispecie escluse;

Visto l'estratto tavolare e preso atto che la particelle interessata dal presente provvedimento, è intavolata in P.T. 1 C.C. Denno II a nome di "Comune di Denno" e che pertanto bisogna far riferimento al Comune di Denno in quanto unico soggetto dotato di personalità giuridica ed unico soggetto conseguentemente titolato a disporre dei predetti beni;

Dato atto che alla presente deliberazione può essere data esecuzione solo ad avvenuta comunicazione dell' autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico rilasciata dal Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento;

Ricordato che la normativa non prevede alcuna compensazione monetaria in virtù della evidente pubblica utilità della regolarizzazione tavolare in argomento;

Vista la L.P. 14.06.2005 n. 6, il relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.P. 6.04.2006 n. 6-59/Leg. nonché la delibera della Giunta provinciale 4/08/2006 nr. 1600 contenente direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto altresì subordinatamente al buon esito dell'estinzione del diritto di uso civico, di avviare la procedura per la demanializzazione della neoformata p.f. 1353 da classificare quale "strada ad uso pubblico" in conformità a quanto previsto dalla L.P. nr. 42 del 10.09.1973 recante "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale"; essa prevede che la classificazione delle strade comunali avvenga mediante assunzione di apposita delibera del Consiglio comunale (art. 6 comma 1) da pubblicare all'Albo pretorio per 15 giorni con possibilità per gli interessati di presentare opposizione entro i 15 giorni successivi al termine della pubblicazione (art. 6 comma 2). Le eventuali osservazioni sono trasmesse alla Giunta provinciale per le definitive determinazioni (art. 6 comma 3);

Accertata per esclusione la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 32 c. 1 lett. k) del vigente Statuto comunale oltre che ai sensi dell'appena citata LP 42/1973 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., rispettivamente dal tecnico comunale per quanto attiene la regolarità tecnico-amministrativa, e dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 su nr. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

## DELIBERA

1. **DI ESTINGUERE** per le motivazioni in premessa, l'uso civico gravante sulle porzioni dell'originaria p.f. 1341, frazionate ed accorpate nella neo p.f. 1353 C.C. Denno II nelle forme e dimensioni risultanti dal tipo di frazionamento n. 63/2016 a firma del geom. Alessandro Gennara che individua la strada di accesso fra l'altro al centro sportivo in loc. Valmaor, richiedendo all'autorità competente la preventiva autorizzazione, secondo quanto previsto dalla L.P.6/2005 all'art. 16 comma 2.
2. **DI DARE ATTO** che la regolarizzazione tavolare oggetto del presente provvedimento non risulta ricadere nei casi di esclusione previsti dall'art. 21 comma 3. della L.P. 6/2005 ed in particolare non sussiste contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale.
3. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che alla presente deliberazione può essere data esecuzione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.P. 6/2005 solo ad avvenuta comunicazione del provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.
4. **DI DEMANIALIZZARE** la neoformata pf 1353 in C.C. Denno II secondo la procedura di cui all' art. 6 della LP 42/1973 come descritta in premessa, subordinatamente al buon esito dell'estinzione del diritto di uso civico di cui ai punti precedenti.

5. **DI EVIDENZIARE** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante **il periodo** di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPREg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs. 104/2010;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.